



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 49 DEL 19/10/2018

<b>OGGETTO:</b>	Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche all'interno e nei locali posti nelle immediate vicinanze dello stadio Mancini sito in Fano Via Metauro per il giorno 21/10/2018 per la partita Alma Juventus Fano - Sambenedettese
-----------------	---

### IL SINDACO

**VISTI** gli esiti della riunione del GOS del 18/10/2018 nel corso del quale, su richiesta della Questura di Pesaro Urbino, si è convenuta la necessità per motivi di ordine pubblico di emettere di una ordinanza volta a vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiore a 5 gradi sia all'interno dello stadio che nei locali posti nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo, almeno due ore dall'inizio degli incontri casalinghi e fino al termine degli stessi, per l'intera durata della prossima stagione calcistica di Lega Pro;

**VISTA** l'analoga precedente ordinanza n.26/2014;

**VISTA** la propria precedente analoga ordinanza n.30/2015;

**DATO ATTO** che all'interno dello stadio Mancini sito in Fano Via Metauro, è già autorizzata un'attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente analcoliche, a servizio dell'attività di impianto sportivo a favore di chi usufruisce dell'attività negli orari di apertura e funzionamento dello stesso con espresso divieto di vendita, in occasione di manifestazione sportive, di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o lattine metalliche;

**RITENUTO** necessario aderire a quanto richiesto dalla Questura di Pesaro adottando un provvedimento finalizzato a tutelare la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;

**RITENUTO** di individuare, conformemente a quanto adottato con Ordinanza Sindacale n.26 del 05.09.2014 in relazione alla precedente stagione calcistica, i BAR ubicati sull'asse di Via Metauro – Via del Fiume sino a San Lazzaro i luoghi di possibile frequentazione/presenza di tifosi in relazione all'accesso agli esercizi commerciali, salvi successivi accordi con la Questura

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000 e nello specifico l'art.147, per cui si attesta, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento e che lo stesso NON COMPORTA effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

**VISTO** l'art. 9 del T.U.L.P.S.

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTE** le note della Prefettura di Pesaro e Urbino del 11.03.2011 prot. 3133/2011/paI14-002 e 24.05.2011 prot. 6499/2011/paI14-002

**DATO ATTO** che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Pesaro e Urbino in data odierna come in atti del Gabinetto del Sindaco ed informalmente riscontrata;

## ORDINA

1. limitatamente alla partita di calcio Alma Juventus Fano - Sambenedettese del 21/10/2018 **il divieto assoluto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori a 5 gradi**, almeno due ore prima dell'inizio degli incontri casalinghi dell'Alma Juventus Fano e per un'ora dopo il termine degli stessi per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come di seguito indicato:

- a) **BAR interno allo Stadio Mancini - In relazione a detta attività si dispone altresì il** - divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o lattine metalliche nonché il divieto di somministrazione in bicchieri di vetro;
- b) **BAR B52** via G.Bruno 71; **BAR METAURO** via Metauro 86 b); **Happy Pizza & Caffè** via S.Lazzaro 6b – 6c; **BAR San Lazzaro** via S.Lazzaro n.2;
- c) **BAR** interno al perimetro **Ospedale SANTA CROCE** lato ingresso via V. Veneto;

2. di evidenziare che il contenuto interdittivo della presente ordinanza potrà essere modificato ovvero ampliato in relazione all'andamento delle condizioni dell'ordine pubblico previa concertazione con la Questura di Pesaro Urbino e la Prefettura; di riservarsi di procedere con analoghe ulteriori ordinanze per gli incontri di calcio casalinghi dell'Alma Juventus Fano per la stagione di Lega Pro 2018-2019 per le partite segnalate a rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica come comunicate dall'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive;

### SI AVVERTE CHE

la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/o concorrenti e fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata per il tramite del Comando Polizia Locale di questo comune agli esercizi pubblici interessati;
- che il Corpo di Polizia Locale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza;
- di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell'ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:
  - Prefettura di Pesaro e Urbino;
  - Questura di Pesaro e Urbino;
  - Comando Carabinieri di Fano;
  - Comando Guardia di Finanza di Fano;
  - Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
  - Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta).

E' ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica dello stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica (DPR 24/11/1971 n° 1199).

### IL SINDACO

Massimo SERI

f.to digitale art.20 e segg. D.Lgs.n.82/2005

